



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**L'ATTO DI RECUPERO DI UN CREDITO DI IMPOSTA, PREVISTO
COME AGEVOLAZIONE PER INVESTIMENTI IN AREE
SVANTAGGIATE, NON È ASSIMILABILE A UN ATTO DI RECUPERO
A SEGUITO DI CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI**

Sentenza del giorno 12 gennaio 2026 n. 37 del 2026 (dep. 16/01//2026) - Corte
di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

Composizione

Dettori Gianluigi (Presidente)

Monaca Giovanni (Relatore)

De Nicola Sergio (Giudice)

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 370 ACCERTAMENTI E
CONTROLLI - IN GENERE

Tributi erariali - Accertamento – Disconoscimento credito di imposta -
Ammissibilità - Fondamento e limiti – Diversità rispetto al controllo formale -
Fattispecie

Massima

L'atto di recupero avente ad oggetto un credito di imposta, previsto dalla legge
n. 388 del 2000 fra le agevolazioni per gli investimenti in aree svantaggiate, si
distingue nettamente dall'atto emesso a seguito di controllo sulle dichiarazioni
regolato dall'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, atteso che quest'ultimo consiste
in un'attività di controllo formale sui dati dichiarati dal contribuente, mentre
l'atto di recupero presuppone un'attività di verifica sostanziale sulla spettanza
dei crediti utilizzati.

Rif. normativi

Art. 8, Legge 23/12/2000, n. 388

Art. 1, comma 421, Legge 30/12/2004, n. 311

Art. 36 bis, DPR 19/09/1973, n. 600

*ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>*



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Art. 2, comma 2, D.Lgs.. 18/12/1997, n. 462

Artt. 16 e 17, D.Lgs.. 18/12/1997, n. 471

Art. 6, Legge 27/07/2000, n. 212

Conformità

SS.UU. , Sentenza del 11/12/2023, n. 34419, relativa a una tipologia simile di credito di imposta

Anno pubb.

2026